

DECRETO 4 luglio 2012.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - esercizio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, e in particolare:

l'art. 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale,

l'art. 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il contratto di programma 2009-2011 fra questo Ministero e Poste Italiane s.p.a. approvato con legge 12 novembre 2011, n.183;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Visto il decreto 1° luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 2011, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2010;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2011 trasmessa dalla società di PricewaterhouseCoopers al fornitore del servizio universale, Poste Italiane s.p.a. con nota del 21 giugno 2012;

Considerato che i prospetti della separazione contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione della società Poste Italiane sono stati certificati dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2011, ante compensazioni finanziarie dello Stato è pari ad € 581.000.000,00 che le compensazioni finanziarie ammontano ad € 357.000.000,00 e che l'onere residuo non coperto da rimborsi e a carico di Poste Italiane è di € 224.000.000,00;

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2011;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2011 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Rilevata l'opportunità di confermare la determinazione adottata per l'anno 2010, anche in considerazione della completa liberalizzazione del mercato postale, fissata dalla direttiva 2008/6/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2011, è determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate all'erario, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

*Il direttore generale
per la regolamentazione
del settore postale ad interim
Troisi*

12A07593

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 giugno 2012.

Aggiornamento dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI


DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337 che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;



Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre 2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1 giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre 2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio 2009 e 21 giugno 2010 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni dello spettacolo viaggiante e da Associazioni di categoria intese ad ottenere l'inserimento di tre nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di attrazioni già presenti in elenco;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale del 19 aprile 2011 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Forlì, relativo al parere sull'attrazione «Mini Autoscontro sul Ghiaccio /ICE Bumper Car»;

Visto il verbale del 29 giugno 2011 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Bergantino (RO), relativo al parere sull'attrazione «Pallamano»;

Visto il verbale del 23 giugno 2011 della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Melara (RO), relativo al parere sull'attrazione «Pendolo Frontale»;

Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 7 ottobre 2010, del 28 aprile 2011, del 14 dicembre 2011, 18 aprile 2012, dalla Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 convertito nella legge 23 dicembre 1996 n. 650 e successive modificazioni;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopraccitato;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 è integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:

SEZIONE I

Piccole Attrazioni

Pallamano

Trattasi di una porta tipo gioco del calcio munita di una rete, il tutto in formato ridotto, entro la quale il giocatore deve far entrare una palla lanciandola con la mano cercando di evitare il portiere meccanico movibile fra i due pali della porta.

Medie Attrazioni

Mini Autoscontro sul Ghiaccio /ICE Bumper Car

L'attrazione è composta da una pista, in ghiaccio o materiale sintetico simile al ghiaccio, sulla quale girano vetture a batteria con percorso libero e guida indipendente. Le vetture sono dotate di ampio paraurti in materiale in grado di assorbire eventuali colpi.

Grandi Attrazioni

Pendolo Frontale

Giostra composta da un braccio mobile, che ruota a 360° intorno ad un fulcro posto alla sommità della piattaforma di imbarco e sorretto dal gruppo colonne; ad una estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da 4 navicelle perimetrali a 4 posti, che gira a 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione; le navicelle della ruota hanno a loro volta un proprio asse di rotazione e girano su se stesse per sbilanciamento controllato. Le evoluzioni sono controllate da inverter che ne limita la velocità e da dispositivi frenanti ridondanti sulle vetture.

Inoltre l'attrazione è dotata di pedana mobile di ingresso e uscita passeggeri con cancelli di sicurezza che tengono il pubblico al di fuori del raggio d'azione della giostra.


Art. 2.

Nella sezione I dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 nelle Piccole attrazioni è introdotta una partizione denominata Piccole attrazioni a funzionamento semplice, della quale fanno parte le seguenti attrazioni:

- Apparecchio Forza Muscolare;
- Astrologia o Oroscopo;
- Basket;
- Bigliardini Calcio Balilla;
- Bigliardini vari;
- Calciometro;
- Cannoncino o Trenino Forza Muscolare;
- Discobolo o Gioco Geometrico;
- Piantachiodi;
- Pugnometro;
- Soggetti a Dondolo;
- Tiri Elettromeccanici o Videogiochi (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento);
- Tiro in Porta.

Art. 3.

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle seguenti attrazioni come di seguito specificato:



SEZIONE I

*Piccole Attrazioni**Piccole Attrazioni a Funzionamento Semplice*

Tiri Elettromeccanici o Videogiochi (inseriti in sale giochi o padiglioni da trattenimento).

Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole, anche simulanti competizioni sportive.

Piccole Attrazioni

Telearmi

Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso. Può consistere in un gioco con singolo apparecchio o dotato di più fucili, consentendo così un gioco di squadra.

Tiro Turaccioli

Arma ad aria compressa che spara turaccioli o pallini di gomma, con possibilità di colpire un bersaglio.

Medie Attrazioni

Ghibli per Bambini e Adulti

Attrazione composta da rotaia o da binario formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di convoglio aerodinamico a più posti corrono su appositi supporti mediante un carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette.

Pista Pattinaggio con Pattini da Ghiaccio o a Rotelle

Trattasi di pista per pattinaggio con pattini da ghiaccio o a rotelle installata al fine di offrire momenti ludici, non utilizzabile per competizioni di carattere sportivo.

Grandi Attrazioni

Ruota Panoramica (Diametro oltre i 12 metri)

Consta di piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia.

Booster

Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, che funge anche da basamento, costituita da una colonna verticale sfilabile, da un centro rotante fissato all'estremità superiore della colonna, al quale sono collegati due bracci metallici, che possono ruotare in senso orario e antiorario a velocità variabile. Ad ognuno dei bracci è applicata una vettura che, a sua volta, può ruotare su se stessa in senso orario ed antiorario con possibilità di compiere una rotazione completa di 360°. Sulle vetture prendono posto fino

a 16 persone, su sedili che lasciano libero il movimento delle gambe durante il funzionamento dell'attrazione.

Evolution

Attrazione composta da un braccio mobile, che può ruotare fino a 360° intorno ad un fulcro posto ad una delle sue estremità; all'altra estremità del braccio è posizionata perpendicolarmente una ruota, composta da navicelle porta passeggeri che può ruotare a sua volta di 360° intorno al braccio che funge da asse di rotazione.

SEZIONE II

Balli a Palchetto (o Balere)

Trattasi sostanzialmente di pedane o piste di legno, mobili, di misura variabile sulle quali i giovani ballano al suono di una musica. Sono di regola recintate e coperte con tendoni ma può trattarsi anche di padiglioni di varie forme geometriche totalmente chiusi in costruzioni metalliche purché mobili. All'interno possono trovare sistemazione tavoli e seggiole e servizi vari per il comfort di chi prende parte ai balli o piccoli festeggiamenti.

Roma, 14 giugno 2012

*Il direttore generale
per lo spettacolo dal vivo
del Ministero per i beni
e le attività culturali*
NASTASI

*Il vice direttore generale
della P.S. preposto all'at-
tività di coordinamento e
pianificazione
del Ministero dell'interno*
BASILONE

12A07559

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 28 giugno 2012.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Araba di Siria. (Ordinanza n. 0012).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

